

 Comune di Rho	Numero 23	Data 19/04/2023
--	--------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 21.12, presso l'Aula consiliare, ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Calogero Fabrizio Mancarella	Presidente	SI	Salvatore Tranchina	Consigliere	SI
Andrea Orlandi	Sindaco	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Roberto Bellofiore	Consigliere	SI	Christian Colombo	Consigliere	NO
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Dario Re	Consigliere	NO
Stefano Bernasconi	Consigliere	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Paolo Bindi	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Martina Borella	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Andrea Recalcati	Consigliere	SI
Elisa Casati	Consigliere	SI	Clelia La Palomenta	Consigliere	SI
Edoardo Luca Conti	Consigliere	SI	Gaspere Giuseppe Elia Rizzo	Consigliere	SI
Monica Varasi	Consigliere	SI	Daniele Paggiaro	Consigliere	SI
Giuseppe Caronni	Consigliere	SI	Uberto Re	Consigliere	SI
Angelo Rioli	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Calogero Fabrizio Mancarella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Catasto, sig. Nicola Violante:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.04.2014 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 1, commi 641-668, 682, 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo comunale sui rifiuti (TARI) e che detto Regolamento veniva successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 24 del 13.04.2015, n. 38 del 28.06.2021 e n. 25 del 27/04/2022;

Rilevato che l'art. 1, commi 738 e 780, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che attribuisce ad ARERA funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

omissis

- b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Dato atto che con Deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF ARERA ha inteso disciplinare in modo omogeneo la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di gestire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, definendo la periodicità minima (almeno annuale) e le modalità di presentazione della documentazione, nonché i tempi di risposta in capo al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

Precisato che i contenuti dell'art. 3 della succitata deliberazione ARERA sono stati recepiti con la modifica al Regolamento Comunale di cui alla delibera di C.C. n. 25/2022 poiché trovavano applicazione già per l'anno 2022 mentre con lo stesso atto si rimandava a successivo provvedimento l'adeguamento del testo regolamentare la cui applicazione avrebbe dovuto decorrere dal 01.01.2023;

Richiamato l'art. 14 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 il quale è intervenuto modificando l'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), ed ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo in cui le utenze non domestiche si impegnano a ricorrere al

mercato e non al servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani avviandoli al recupero, rendendo necessario intervenire di nuovo sull'art. 20 bis;

Rilevato che con atti di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 27/04/2022 sono stati approvati rispettivamente la Carta dei Servizi della Gestione dei Rifiuti e lo Schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del Servizio di gestione rifiuti vigenti dal 01 gennaio 2023, dando atto che alcuni degli obblighi di servizio e degli standard generali relativi alla qualità contrattuale avrebbero trovato la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI e che la loro integrazione, sulla base dei parametri qualitativi individuati da ARERA, avrebbe comportato una modifica allo stesso regolamento;

Considerato che tutto quanto premesso comporta la modifica del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti nella versione da ultimo approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2022;

Visti:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Precisato che il nuovo testo del Regolamento entra in vigore dal 01/01/2023, in considerazione di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Dato atto che le precedenti formulazioni degli articoli che si vanno a modificare e le nuove disposizioni sono riportate per maggior chiarezza nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di modifica al Regolamento per la disciplina della Tariffa sui rifiuti, composto da n. 32 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. n. 2);

Tenuto conto, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali e degli atti normativi in genere, che a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ivi stabilite;

Visto l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e preso atto della Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: "Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno";

Richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione Conti nella seduta del 18/04/2023;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, prot. n. 28317 del 19/04/2023;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Sentito l'intervento del Consigliere comunale, sig. Scarlino;

Presenti n. 23

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 23

Con n. 23 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica al "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (Tari)" così come risulta dall'allegato n.1 (estratto del testo vigente e del testo modificato), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportate, il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (Tari)" è quello di cui all'allegato n. 2 che, unitamente ai suoi allegati A), B) e C) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, inoltre, che il regolamento, con le modifiche apportate, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01/01/2023;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art.13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011;
5. di trasmettere il presente atto e relativi allegati al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti A.Se.R. S.p.A. per gli adempimenti conseguenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **32**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2023

Il Responsabile di Settore

Vittorio Dell'Acqua

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
Calogero Fabrizio Mancarella

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 21/04/2023
Calogero Fabrizio Mancarella in data 21/04/2023